

**Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977)**

**DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE. (1)**

**Art. 1**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, (2) ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

omissis (3)

**Art. 2**

Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al I comma.

**Art. 2 bis - Diffida amministrativa. (4) (5)**

1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L'invito è contenuto nel processo verbale di

accertamento redatto al termine degli atti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

5. Gli enti competenti individuano, nell'ambito dei settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Giunta regionale monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

### **Art. 3**

Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'art. 1 introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.

Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate. (6)

### **Art. 4**

La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, ai sensi della lett. g) dell'[art. 32](#) dello Statuto, nonchè direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.

Spetta altresì alla Giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

### **Art. 5**

Rimangono di competenza degli Organi regionali i processi verbali la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 6**

A decorrere dall'esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: Parte spesa " Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie " (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata). (7)

- 1 () Per effetto di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 ai Comuni sono delegate anche le funzioni inerenti la applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio. Peraltro le disposizioni di detto art. 7 decorrono nei loro effetti solo alla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni in materia di caccia e pesca da parte delle Province e della città metropolitana di Venezia (vedi art. 11 commi 2 e 4 LR 30/2018).
- 2 () Comma modificato da comma 1 art. 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che ha soppresso le seguenti parole “, salvo il disposto del comma successivo,”
- 3 () Comma abrogato da comma 2 art. 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30. Il comma abrogato così disponeva: “A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.”.
- 4 () Articolo aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 11 marzo 2014, n. 10. L'art. 2 comma 1 della L.R. 10/2014 reca norma transitoria nel senso che: “Continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 così come vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
- 5 () L'art. 2 bis era stato abrogato dal comma 1 art. 4 legge regionale 16 giugno 2019, n. 25. L'abrogazione dell'istituto della diffida amministrativa di cui all'articolo 2 bis, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 decorreva peraltro nei suoi effetti, per le diverse materie di cui alla presente legge, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del rispettivo provvedimento di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2019, n. 25, con il quale la Giunta regionale nelle diverse materie di competenza regionale, individua, sentita la competente Commissione consiliare, le fattispecie per le quali è possibile la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione. Tali condizioni non si sono verificate e con sentenza n. 5 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge regionale 16 giugno 2019, n. 25; l'istituto della “diffida amministrativa” conserva pertanto efficacia e validità.
- 6 () Articolo così sostituito dall'articolo unico, legge regionale 29 giugno 1981, n.36.
- 7 () Articolo così sostituito dall'articolo unico, legge regionale 29 giugno 1981, n.36.